

PARTE SPECIALE E I REATI AMBIENTALI E IN MATERIA DI TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO

**AGGIORNATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 23 MARZO
2023**

Indice

1. I REATI AMBIENTALI	3
2 I REATI IN MATERIA DI TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO	15
2. AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO. LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI AMBIENTALI ED I REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI	18
AREA A RISCHIO N. 1 – GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA.....	19
AREA A RISCHIO N. 2 – GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE	20
AREA A RISCHIO N. 3 – INSTALLAZIONE/ESERCIZIO DI IMPIANTI	20
AREA A RISCHIO N. 4 – INQUINAMENTO DEL SUOLO, DELLA FLORA, DELLE ACQUE, DELLE BELLEZZE NATURALI, ECC.....	21
3. PRINCIPALI CONTROLLI POSTI IN ESSERE DALLA SOCIETÀ.....	21
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	25
5. I COMPITI DELL'ODV	29

1. I REATI AMBIENTALI

In attuazione della normativa comunitaria, il Legislatore Italiano ha di recente esteso la responsabilità amministrativa da reato delle società ai c.d. reati ambientali, introducendo, nel D.lgs. 231/2001, l'art. 25-undecies (Reati ambientali), novellato a seguito della L. 22 maggio 2015 n. 68.

Il nuovo testo recita:

Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal Codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452bis,

la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1bis.

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del Codice penale richiamati dall'articolo 3bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Di seguito vengono riportate le fattispecie incriminatrici previste dalla normativa e ritenute astrattamente rilevanti con riferimento all'attività esercitata da CEM Ambiente S.p.A. ("CEM Ambiente" o la "Società").

I) I reati previsti dal codice penale

a) Art. 452 bis c.p. - Inquinamento ambientale: prevede la reclusione da due a sei anni e la multa da 10 mila e 100 mila euro per *"chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

A) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

B) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna";

Sono inoltre previsti aumenti di pene se le condotte sopra descritte sono commesse in aree vincolate o a danno di specie protette, e nel caso di previsto dall'art. 452 ter, ossia nel caso di inquinamento seguito da morte o lesioni.

b) Art. 452 quater c.p. - Disastro ambientale: punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 434, *"abusivamente cagiona un disastro ambientale"*. La stessa norma precisa che *"costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

Per i fatti di inquinamento ambientale e disastro ambientale, previsti come delitti dolosi contro l'ambiente, la nuova disciplina contempla anche la forma colposa.

c) Art. 452 quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente: dispone che *"se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi"* e se dalla commissione di tali fatti *"deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo"*.

d) Art. 452 sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività: è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10 mila a 50 mila euro chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività. La pena è aumentata se da queste attività deriva il pericolo di compromissione o

deterioramento del suolo o dell'ecosistema. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

e) Art. 452 octies c.p. - Circostanze aggravanti: quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene sono aumentate

f) Art. 727 bis c. p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale o selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".

g) Art. 733-bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto: *"1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie

per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE".

II) I reati previsti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("TU Ambientale")

h) Scarico di acque reflue senza autorizzazione ex art. 137 TU Ambientale, recante rubrica "Sanzioni penali".

"1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5

alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3,

è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente”.

i) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata ex art. 256 TU Ambientale.

"1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236”.

l) Bonifica dei siti ex art. 257, commi 1 e 2, TU Ambientale.

“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”.

m) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ex art. 258, comma 4, TU Ambientale.

“4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo

193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.

n) Traffico illecito di rifiuti ex art. 259 TU Ambientale.

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.

o) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 260 TU Ambientale (ora art. 452 quaterdecies c.p.)

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni”.

Tale articolo abrogato dall' art. 7, comma 1, lett. q), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. A norma di quanto disposto dall' art. 8, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni del presente articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all'**art. 452 quaterdecies c.p..**

p) Violazioni norme autorizzative per emissioni ex art. 279 TU Ambientale, recante rubrica “Sanzioni”.

"1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi

dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva”.

2 I REATI IN MATERIA DI TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro il patrimonio culturale. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001, agli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies, così come introdotti **Legge 9 marzo 2022, n. 22, recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, in vigore a partire dal 23 marzo 2022, che assumono rilevanza considerata l’attività svolta dalla Società.**

Preliminarmente, occorre osservare che oggetto materiale dei delitti contemplati dagli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies è il **bene culturale**. La riforma introdotta dalla Legge n. 22/2022 non ne contempla una definizione propria (agli effetti penali), ragion per cui è necessario far riferimento alla nozione contenuta nell'art. 2 del D. Lgs. 42/2004, che sotto il genus "**patrimonio culturale**" comprende sia i "**beni culturali**", descrivendoli come «**le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà**» sia i "**beni paesaggistici**", vale a dire la categoria comprendente «**gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge**».

Art. 25-septiesdecies D.lgs. 231/2001 – Delitti contro il patrimonio culturale

- "1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'**articolo 518-novies** del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli **articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies** del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli **articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies** del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.*
- 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli **articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies** del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.*
- 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni".*

Considerando che la Società non effettua operazioni su beni mobili tutelati a livello culturale, l'unica fattispecie che potrebbe assumere astratta rilevanza è la seguente considerando dove è posizionata la sede della Società (in prossimità del Parco Agricolo Nord Est):

Art. 518-duodecies c.p. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

La norma punisce chi:

- distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui (reclusione da due a cinque anni e multa da 2.500 a 15.000 euro);
- deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 1.500 a 10.000 euro);
- destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 1.500 a 10.000 euro).

Art. 25-duodevicies D.lgs. 231/2001 – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

*"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli **articoli 518-sexies e 518-terdecies** del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.*

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

Considerando che la Società non effettua operazioni su beni mobili tutelati a livello culturale, l'unica fattispecie che potrebbe assumere astratta rilevanza è la seguente

considerando dove è posizionata la sede della Società (in prossimità del Parco Agricolo Nord Est):

Art. 518-terdecies c.p. – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

La norma punisce (con la reclusione da dieci a sedici anni) chiunque commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

2. AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO. LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI AMBIENTALI ED I REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI

In occasione dello svolgimento dell'attività di *risk mapping*, preparatoria alla redazione del Modello, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di CEM Ambiente, delle aree considerate "a rischio reato", ossia dei settori e/o processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto *astrattamente* sussistente il rischio di perpetrazione dei reati ambientali.

Nell'ambito di ciascuna "area a rischio reato", sono state identificate le "attività sensibili", ovvero le attività al cui svolgimento è collegato il rischio di commissione dei reati ambientali, i ruoli aziendali/funzioni coinvolte e le fattispecie astrattamente realizzabili.

Si consideri, inoltre, la possibilità che le funzioni aziendali potrebbero essere coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., nella commissione del reato realizzato da eventuali imprese aggiudicatrici di appalti.

Di seguito si riporta la sintesi di quanto descritto.

AREA A RISCHIO N. 1 – GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E MONITORAGGIO SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO AGGIUDICATI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

funzioni aziendali coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> - Direzione Corporate - Direzione Servizi; - Direzione Tecnica Impianti e Lavori; - QHSE.
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili	<p> a) Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti; b) spazzamento e vuotatura cestini; c) rimozione discariche abusive; d) servizi tecnici correlati a SIU; e) gestione piattaforma ecologica; f) monitoraggio sull'esecuzione dei contratti aggiudicati; gestione del call center ed analisi di soddisfazione del cliente. </p> <p>-----</p> <p> <i>art. 256 T.U. Ambientale (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata);</i> <i>art. 257 T.U. Ambientale (Bonifica dei siti);</i> <i>art. 258 T.U. Ambientale (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori, e dei formulari);</i> <i>art. 259 T.U. Ambientale (Traffico illecito di rifiuti);</i> <i>art. 452 quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti);</i> <i>art. 452 sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività);</i> <i>art. 452 octies c.p. (Circostanze aggravanti);</i> <i>art. 518-duodecies c.p.;</i> <i>art. 518-terdecies c.p..</i> </p>

--	--

AREA A RISCHIO N. 2 – GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE

funzioni aziendali coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> - Direzione Servizi; - Direzione Tecnica Impianti e Lavori; - QHSE.
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili	<p>a) smaltimento del percolato generato dal cumulo dei rifiuti umidi presso il sito di Bellusco-Mezzago;</p> <p>b) trattamento del percolato generato dal cumulo delle terre da spazzamento e delle acque provenienti dall'impianto di lavaggio delle terre da spazzamento stradale presso il centro multimateriale di Liscate;</p> <p>c) smaltimento del percolato della ex discarica di Cavenago.</p> <hr/> <p><i>art. 137 T.U. Ambientale (Sanzioni penali);</i> <i>art. 257 T.U. Ambientale (Bonifica dei siti)</i> <i>art. 452 bis (Inquinamento ambientale);</i> <i>art. 452 quater (Disastro ambientale);</i> <i>art. 452-quinquies (Delitti colposi contro l'ambiente);</i> <i>art. 452 octies (Circostanze aggravanti)-</i></p>

AREA A RISCHIO N. 3 – INSTALLAZIONE/ESERCIZIO DI IMPIANTI

funzioni aziendali coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> - Direzione Servizi; - Direzione Tecnica Impianti e Lavori; - QHSE
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili	<p>a) installazione ed esercizio di impianti industriali senza autorizzazione;</p> <p>b) svolgimento di attività che producono emissioni di gas, fumi, liquidi, ecc..</p> <hr/> <p><i>art. 279 T.U. Ambientale (Sanzioni penali)</i></p>

AREA A RISCHIO N. 4 – INQUINAMENTO DEL SUOLO, DELLA FLORA, DELLE ACQUE, DELLE BELLEZZE NATURALI, ECC.

funzioni aziendali coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> - Direzione Servizi; - Direzione Tecnica Impianti e Lavori; - QHSE.
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili	<p>a) installazione ed esercizio di impianti industriali;</p> <p>b) svolgimento di attività che producono emissioni di gas, fumi, liquidi, ecc.;</p> <p>c) attività di costruzione e demolizione di costruzioni, impianti, ecc.;</p> <p>d) abbandono di rifiuti;</p> <p>e) danneggiamento del Parco Agricolo Sud e del Parco Agricolo Nord Est.</p> <p>-----</p> <p><i>art. 257 T.U. Ambientale (Bonifica dei siti);</i> <i>art. 733 -bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto);</i> <i>art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette);</i> <i>art 427.bis c.p. (danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto);</i> <i>art. 452bis- 452 quater- 452 quinquies c.p. (Inquinamento di suolo, sottosuolo, acque sotterranee o superficiali da percolato della discarica);</i> <i>art. 452 c.p. (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività);</i> <i>art. 452 octies c.p. (Circostanze aggravanti);</i> <i>art. 518-duodecies c.p.;</i> <i>art. 518-terdecies c.p..</i></p>

3. Principali controlli posti in essere dalla Società

La Società, anche in ragione dell'attività svolta, è da sempre attenta al rispetto dell'ambiente ed alla protezione delle risorse naturali e, proprio per questa ragione, si è dotata di un **Sistema di Gestione Integrato** (SGI) per la qualità e l'ambiente,

certificato da CertiQuality ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e registrato EMAS dal Comitato EMAS Italia ai sensi del Regolamento CEE 1221/2009. Tale SGA viene regolarmente (1 volta all'anno) verificato dall'Istituto di Certificazione e la Dichiarazione Ambientale (DA) (documento divulgativo disponibile al pubblico) viene convalidata dall'ISPRA annualmente. Condizione necessaria per la convalida della DA è la valutazione di conformità normativa da parte dell'ARPA.

I principi su cui si basa il SGA sono riassunti nella Politica Ambientale che è consultabile sul sito internet www.cemambiente.it.

Di seguito sono elencate le **Procedure Gestionali (PG)** e le **Istruzioni Operative (IO)** del Sistema di Gestione Integrato e moduli allegati, parte integrante del Modello:

Procedure gestionali
1 Politica di CEM S.p.A.
2 Scopo campo di applicazione e processi
3 Aspetti, Impatti e Analisi del Rischio
4 Legislazione
5 Gestione risorse
6 Obiettivi
7 Gestione ciclo integrato rifiuti
8 Progettazione del servizio e avvio
9 Leadership e pianificazione
10 Comunicazioni
11 Dichiarazione Ambientale
12 Documentazione del Sistema di gestione integrato

13 Gestione protocollo e archiviazione dei documenti
14 Controlli Operativi
15 Qualifica e sorveglianza dei Fornitori
16 Autorizzazione alle spese riferite all'esecuzione di lavori ed all'acquisizione di servizi e forniture
17 Procedure per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie
18 Gestione degli ordini di acquisto
19 Gestione delle emergenze
20 Gestione strumenti di misura e manutenzione attrezzature
21 Monitoraggio
22 Aggiornamento dei dati ambientali
23 Non conformità e azioni correttive
24 Gestione del Sistema Informatico
25 Audit Ambientali
26 Riesame del Sistema di gestione integrato
27 Cross reference list
28 Analisi di soddisfazione

ISTRUZIONI OPERATIVE

01 B-M Pesatura rifiuti
02 B-M Scarico dei rifiuti
03 B-M Lavorazione dei rifiuti nella fossa e carico

04 B-M Gestione dell'impianto di captazione e stoccaggio del percolato
05 B-M Gestione dell'impianto di raccolta delle acque di prima pioggia
06 B-M Conduzione delle operazioni di pulizia e deodorizzazione
07 B-M Controllo della conformità del rifiuto
01 L Pesatura rifiuti
02 L Scarico dei rifiuti
03 L Controllo della conformità del rifiuto
04 L Controllo quantità in ingresso
05 L Gestione dell'impianto di captazione e stoccaggio del percolato e delle acque di prima pioggia
06 L Conduzione delle operazioni di pulizia e deodorizzazione
07 L Controllo impianto lavorazione
08 L Controllo dell'impianto di recupero delle terre da spazzamento
02 Cavenago Impianto e centrale di estrazione del biogas 1
03 Cavenago Controllo dell'impianto fotovoltaico
04 Cavenago Controllo dell'impianto di estrazione del percolato dalla discarica
05 Cavenago Controllo della stazione meteo 1
06 Cavenago Controllo dell'impianto di cogenerazione
01 DC Modalità di stipula dei contratti e quantificazione degli importi da porre a carico dell'affidatario a titolo di spese contrattuali
01 DS Gestione dei servizi
02 DS Controllo automezzi adibiti ai S.I.U.

03 DS Spazzamento manuale e meccanizzato
04 DS Raccolta rifiuti
05 DS Controllo dei mezzi aziendali

4. Principi generali di comportamento

Fermo restando quanto previsto nelle prassi/procedure della Società, i servizi ambientali forniti da CEM Ambiente devono essere realizzati sulla base di criteri di economicità e qualità ed ispirati ai valori di:

- **tutela e sostenibilità ambientale**, attraverso:
 - una forte differenziazione all'origine dei rifiuti;
 - il recupero, riutilizzo, riciclaggio e valorizzazione dei rifiuti;
 - la ricerca continua di soluzioni tecnologiche e gestionali innovative;
 - la promozione della cultura e della responsabilità ambientale delle comunità locali;
 - centralità del cittadino:
 - il coinvolgimento dei cittadini come attori principali del servizio;
 - la progettazione del servizio in funzione delle specifiche esigenze delle realtà territoriali, tali da semplificare la partecipazione del cittadino alle diverse fasi del processo;
 - il contenimento delle tariffe tramite un controllo puntuale sull'efficienza dell'intero sistema di gestione dei rifiuti;
- **affidabilità**, attraverso:
 - la costruzione di una relazione diretta, stabile, fiduciaria e trasparente sia con i soci sia con i cittadini;
 - la disponibilità di una pluralità di soluzioni tecnico-gestionali tali da garantire qualità e continuità al servizio;

- il coordinamento e controllo dei servizi erogati da parte dei fornitori;
- la tempestiva conformità agli standard gestionali previsti dalla normativa vigente
- audit periodici per verifica del rispetto delle prescrizioni;
- audit periodici di conformità legislativa.

Inoltre, le risorse aziendali, ciascuna in relazione al proprio ambito di attività, dovranno attenersi ai seguenti principi:

- i) ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;
- ii) deve essere assicurata la tutela del suolo e del sottosuolo, la conservazione del territorio nonché la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee;
- iii) la discarica dei rifiuti deve rappresentare l'ultima opzione di gestione;
- iv) lo stoccaggio e il successivo conferimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente;
- v) devono essere prese tutte le precauzioni necessarie a limitare al minimo l'inquinamento dell'aria e a contenere comunque le emissioni al di sotto dei limiti fissati dalla legge;
- vi) devono essere adottate procedure per prevenire le emergenze ambientali e per essere pronti a limitare i danni qualora le stesse dovessero verificarsi.

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico di tutti i destinatari del Modello di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;

- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati in materia ambientale.

Così come stabilito nella propria Politica, CEM Ambiente SpA ha come priorità la protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento, soddisfazione dei cittadini e delle altre parti interessate, la tutela della salute e sicurezza dei collaboratori e dei cittadini e si impegna a:

- mantenere attivo un Sistema di Gestione Integrato per la qualità e l'ambiente conforme alle norme ISO 9001, ISO14001 e integrato con il modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- rispettare, nella sostanza e nei principi i requisiti legali/obblighi di conformità e regolamenti vigenti, nonché gli impegni liberamente assunti per la tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza;
- monitorare e valutare le prestazioni ambientali e di salute e sicurezza dei propri lavoratori;
- instaurare rapporti di reciproco beneficio con i fornitori, l'ecosistema, la Pubblica Amministrazione e la collettività;
- cercare soluzioni per ridurre l'impatto ambientale generato dalla gestione dei rifiuti urbani compatibili con la necessità di contenere i costi per i Comuni soci;
- pianificare, realizzare e controllare le attività di igiene urbana con l'obiettivo di garantire continuità ed efficacia dei servizi erogati;
- promuovere partecipazione, "educazione" sociale e ambientale e informazione dei cittadini per contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- sensibilizzare i fornitori e gli appaltatori alle tematiche ambientali e di salute e sicurezza ed al rispetto delle politiche;
- selezionare i fornitori privilegiando coloro che adottino politiche analoghe e possiedano sistemi di gestione per l'ambiente e la sicurezza e adoperandosi

per diffondere e far rispettare principi e azioni contenuti nella politica di CEM anche agli appaltatori e fornitori;

- adottare accorgimenti tecnico-gestionali tali da garantire un giusto equilibrio tra sostenibilità e produttività, al fine di prevenire infortuni, malattie professionali e limitare gli impatti ambientali, tra cui iniziative per evitare gli sprechi di risorse naturali ed energia;
- valutare in anticipo e minimizzare i rischi di tutti i nuovi processi applicabili alle attività di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani, favorendo il ricorso all'utilizzo di veicoli meno inquinanti (a metano, ibridi, elettrici) per il trasporto dei rifiuti e sostituendo i corpi illuminanti con dispositivi a led;
- implementare strumenti di comunicazione interna ed esterna volti ad assicurare una risposta rapida, efficiente ed efficace rispetto alle necessità emergenti da parte delle diverse parti interessate;
- mantenere le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e se possibile incrementarle anche ricorrendo all'applicazione di sistemi di tariffazione puntuale;
- ottenere informazioni e dati la cui analisi ed elaborazione permettano di determinare obiettivi e indicatori misurabili, mediante i quali monitorare adeguatamente la propria Organizzazione,
- misurare l'efficacia dei processi e la loro capacità di migliorare e trasferire i benefici al cliente, al personale interno e alla collettività.

Il Direttore Generale di CEM si impegna a sostenere l'attuazione di questa politica ed il rispetto dei principi in essa contenuti. La politica viene controllata e aggiornata periodicamente dal direttore generale al fine di garantirne la validità e la corrispondenza alle esigenze aziendali e delle parti interessate.

5. I compiti dell'OdV

Con riguardo ai compiti specifici dell'OdV, pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nella Parte Generale del Modello, l'OdV, tra l'altro, deve:

- monitorare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure e dei protocolli interni volti a prevenire il pericolo di commissione dei reati ambientali;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente, disponendo gli accertamenti ritenuti necessari;
- curare l'aggiornamento del Modello con riguardo agli aspetti relativi alla tutela ambientale, proponendo, agli organi aziendali di volta in volta competenti, l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività del Modello stesso.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati ambientali, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nella Parte Generale.